# REGOLAMENTO (CE) N. 2520/98 DELLA COMMISSIONE

### del 24 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 544/97 che istituisce un certificato di origine per l'aglio importato dalla Malaysia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 2520/97 (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 (4), ha subordinato l'immissione in libera pratica di aglio nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che, per rafforzare i controlli ed evitare il rischio di sviamenti di traffico basati su documenti inesatti, con il regolamento (CE) n. 544/97 della Commissione (3), l'importazione di aglio in provenienza da taluni paesi terzi è stata subordinata, da un lato, alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 56-62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (7) e, d'altro lato, è stato imposto il trasporto diretto nella Comunità dell'aglio originario di tali paesi terzi;

considerando che le autorità malesi hanno confermato che la produzione di aglio nel loro paese è inesistente; che, tuttavia, nel quadro del regolamento (CE) n. 1859/93

(') GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (2') GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41. (2') GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10. (4') GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1. (5') GU L 84 del 26. 3. 1997, pag. 8. (6') GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

sono stati chiesti titoli di importazione di aglio dichiarato originario della Malaysia; che tali domande sono in aumento; che per sventare possibili frodi è opportuno applicare immediatamente alla Malaysia le disposizioni del regolamento (CE) n. 544/97;

considerando che il rischio di frode deriva dell'assenza di produzione di aglio in Malaysia; che le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 544/97 sono pertanto senza oggetto; che di conseguenza è opportuno non applicarle;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La Malaysia è aggiunta all'elenco dei paesi terzi che appaiono nell'allegato del regolamento (CE) n. 544/97.

#### Articolo 2

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 544/97 non si applica ai prodotti dichiarati originari della Malaysia in viaggio verso la Comunità.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 544/97, esso si applica a partire dalla data dell'entrata in vigore.

GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.